STATUTO

ASSOCIAZIONE

RETE FAMIGLIE IGNAZIANE

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi della legge 383/2000 e nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione denominata:

<< Rete Famiglie Ignaziane >>

con sede nel Comune di Genova, Italia, in Via XX Settembre 28/7 (di seguito "Associazione").

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione in un indirizzo diverso del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potranno essere istituiti sedi secondarie operative e recapiti, in Italia e all'estero, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone l'Associazione sono, in particolare:
- la promozione e la gestione degli Esercizi Spirituali Ignaziani nella loro forma e modalità consona all'identità della coppia e della famiglia (di seguito "EESS Familiari"), come strumento originale ed efficace di rinnovamento e approfondimento della fede in famiglia nonché di sostegno e promozione della famiglia;
- l'aiuto alle famiglie che hanno sperimentato in prima persona il valore degli Esercizi spirituali di S. Ignazio in una modalità consona all' identità della coppia e della famiglia e intendono proporla ad altri in diverse forme (di seguito "Famiglie Ignaziane"), a coordinarsi e a sostenersi nell'organizzazione di iniziative ispirate alla spiritualità ignaziana;
- la crescita della dimensione di formazione delle Famiglie Ignaziane sul terreno a sé specifico (e cioè quello dell'esperienza degli esercizi ignaziani e della spiritualità familiare) affinché le famiglie tutte, vivendo e sperimentando modalità originali di dare esercizi, diventino esse stesse guide e divulgatori dell'esperienza;
- il sostegno a iniziative che nella Chiesa abbiano come obiettivo di fare della famiglia un soggetto vivo, attivo e profetico, piuttosto che semplice destinatario di una specifica pastorale.

Tali finalità sono meglio esplicitate nei Principi Guida dell'Associazione, allegati al presente Statuto.
3. L'Associazione si propone l'organizzazione di tutti i mezzi atti a sostenere, diffondere e favorire la pratica degli Esercizi spirituali ignaziani in chiave familiare e plurale e delle attività formative specifiche a ciò preordinate.

Articolo 3 - Rapporti con la Compagnia di Gesù

1. Le attività dell'Associazione sono orientate alla promozione e divulgazione degli EESS Familiari, nella consapevolezza dell'arricchimento che la spiritualità ignaziana può offrire alle famiglie.

2. L'Associazione si ispira alle prassi della Compagnia di Gesù nell'ambito degli EESS ignaziani Familiari e nella formazione di guide.
3. Le forme di collaborazione tra Compagnia e Associazione verranno formalmente stabilite e delineate da specifici accordi.

Articolo 4 - Rapporti con le Chiese locali

1. L'Associazione è aperta alla cooperazione con le Chiese locali nel campo specifico degli EESS Familiari e nelle attività ad essi connesse.
2. L'Associazione avrà particolare cura nell'intessere rapporti di stima e cordiale collaborazione con le Chiese locali, nell'ambito della spiritualità familiare e della pastorale familiare in genere.

Articolo 5 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea, che può delegare tale funzione al Consiglio Direttivo in occasione della sua elezione. Il diniego dell'ammissione all'Associazione va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 2 categorie di soci:
- soci effettivi: sono le persone fisiche che, avendo sperimentato gli Esercizi Spirituali Ignaziani nella loro forma e modalità familiare o plurale, intendano perseguire gli scopi dell'Associazione e ne divengano soci effettivi;
- soci sostenitori: sono enti o istituzioni, con o senza personalità giuridica che però siano sempre e comunque senza scopo di lucro, i quali, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano supportare il perseguimento di tali scopi; essi possono far parte dell'Associazione, ma senza diritto di voto e possibilità di essere eletti.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
6. Il socio che non ottemperi agli obblighi statutari o che abbia uno stile di vita che possa recare danno all'Associazione sarà richiamato dal Consiglio Direttivo ed, in caso di ulteriore inadempienza, potrà essere deferito all'Assemblea per l'esclusione.
7. Il socio può partecipare alle assemblee di persona o mediante delega.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00009037 00003334 W0Z0ED01
01237812 17/02/2017 18:30:00
4578-00088 BC8AEA20D8757295
IDENTIFICATIVO : 01160797093739
0 1 16 079709 373 9

Articolo 7 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale può determinare la decadenza del socio. La decadenza per morosità è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
   - l'Assemblea,
   - il Consiglio Direttivo,
   - il Presidente,
   - il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale),
   - il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare a mezzo raccomandata, fax o e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea compete:
   - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
   - fissare l'importo della quota sociale annuale;
   - determinare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
   - approvare l'eventuale regolamento interno;
   - aggiornare i Principi Guida dell'Associazione qualora necessario;
   - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
   - eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
   - eleggere il Collegio dei Probiviri;
   - eleggere, eventualmente e ove lo reputi opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti;
   - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio effettivo.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita solo con la presenza dei 2/3 dei soci effettivi e approva le modifiche allo Statuto o scioglie l'Associazione devolvendone il patrimonio con voto favorevole dei 2/3 dei soci effettivi presenti all'Assemblea.

Articolo 12 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, depositato presso la sede dell'Associazione.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, non inferiore a 5 (cinque), preventivamente determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto dell'elezione. I membri sono tutti eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 (due) mandati al massimo.
3. Il membro del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo non fosse in grado di terminare il mandato sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima votazione.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, sarà determinante il voto espresso dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
6. Al Consiglio Direttivo compete anche la possibilità di creare commissioni per lo studio e/o la realizzazione di progetti e attività particolari. Tali commissioni decadono con il Consiglio Direttivo che le ha create.
7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della collaborazione di persone esterne all'Associazione, in particolare laddove si renda necessario ricorrere a specifiche professionalità per assolvere ad esigenze di ordine amministrativo, tecnico, gestionale e formativo.
8. Il Consiglio Direttivo può decidere di rimborsare eventuali spese sostenute dai suoi membri per lo svolgimento delle attività sociali, previa presentazione di idonea documentazione a supporto.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci effettivi membri del Consiglio Direttivo e la sua carica ha la durata di tre anni. Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Ha la rappresentanza dell'Associazione; presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e li convoca; organizza le attività dell'Associazione e l'amministra congiuntamente al Consiglio Direttivo; propone l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 15 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. La sua carica ha la durata di tre anni. Non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Articolo 16 - Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche all'infuori dei suoi membri se opportuno o necessario, e lo coadiuva nel campo burocratico e organizzativo. In particolare:
- ha la funzione di segretario del Consiglio Direttivo stesso e della Assemblea dei soci;
- verbalizza le decisioni dei vari organi dell'Associazione e aggiorna il registro dei soci.
L'incarico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche all'infuori dei suoi membri se opportuno o necessario, e coadiuva il Presidente nel campo amministrativo. In particolare tiene la contabilità, ne conserva la documentazione ed esegue le operazioni finanziarie necessarie sotto la responsabilità del Presidente. L'incarico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, ove nominati, sono tre e vengono nominati dall'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo anche tra persone esterne all'Associazione. Hanno il compito di rivedere annualmente i conti. L'incarico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo, all'infuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Qualsiasi controversia tra gli organi dell'Associazione e tra il socio e gli organi può essere sottoposta dalle parti all'arbitrato del Collegio dei Probiviri, che decideranno in modo inappellabile. L'Assemblea può nominare dei sostituti in caso di impedimento di membri del Collegio stesso. L'incarico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDIC1/00
Agenzia Entrate
00009017 00003334 WDZGEDD1
01237811 17/02/2017 18:29:55
4578-00088 EE86736D93E1937A
IDENTIFICATIVO : 01160797093740
0 1 16 079709 374 0

Articolo 20 - Assistente spirituale (o ecclesiastico)

1. L'Associazione cercherà la presenza di un Assistente di spiritualità ignaziana.
2. L'Assistente, pur non essendo aggregato all'Associazione, partecipa, come osservatore e senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, offrendo il suo contributo sui punti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 22 - Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio sociale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto. Lo stesso è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'articolo 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. Francesca Olcese

Sig. [illegible]

Sig. Patrizia De Monti

Sig. Alessandra Grossi

Sig. Massimo Totti

Sig. Enrica Bonino

Sig. Stefano Bigi

Sig. Benedetta Chiarella